

Pubblicato il 20/10/2021

N.05632 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 08689/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8689 del 2021, proposto da

Giorgia Pauletich, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell' Istruzione, in persona del Ministro pro tempore Rappresentato e Difeso ex Lege Dall'Avvocatura Generale dello S, Ministero dell'Universita' e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore Rappresentato e Difeso ex Lege Dall'Avvocatura G, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona del Dirigente pro tempore Rappresentato e Difeso ex Lege Dall'Avvocatura Gen, Commissione D'Esame del Concorso Indetto con D.D.G 510 del 23 Aprile 2020, Modificato Dal D.D.G. 783/2020, per la Classe non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Luca Tutino non costituito in giudizio;

provvedimento di esclusione prot. n. 312 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, datato 21 giugno 2021 successivamente conosciuto, che illegittimamente e con carenza di istruttoria e motivazione esclude chi ricorre per i seguenti motivi “ all'esito dell'accertamento svolto la candidata risulta priva del requisito di ammissione ex art. 2 comma 1 lett. C del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020” e ulteriori atti indicati in ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio;

ritenuto che l'esclusione di parte ricorrente risulta fondata sulla non equivalenza o idoneità tra la laurea posseduta dalla ricorrente e l'insegnamento nelle classi concorso A20-A26 ed A27;

ritenuta la necessità di chiedere motivati chiarimenti all'amministrazione in ordine alle ragioni che spingono per la mancanza della dedotta equiparazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio. Dispone che l'amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia alla camera di consiglio del 3 dicembre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO